

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI - CONVENZIONE INFORTUNI – RCT TESSERATI**

**CIG: 9822890941**

## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI - POLIZZA INFORTUNI/RCT TESSERATI E SOCIETA AFFILIATE

#### 1. PREMESSE

Con Delibera del Consiglio Federale n. 146/F del 31/01/2023 la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (d’ora in poi anche solo “FIJLKAM”) ha deliberato di affidare i seguenti servizi assicurativi di FIJLKAM:

- Polizza INFORTUNI
- Polizza RCTO

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi anche solo “Codice”).

La procedura di gara è articolata in un unico lotto, inerente le seguenti polizze assicurative:

- Polizza infortuni cumulativa ai sensi del D.M. 03/11/2010 GU 20/12/2010 n. 296 e D.M. 06/11/2011 GU 03/02/2012;
- Polizza Responsabilità Civile verso terzi FIJLKAM / Tesserati e Società Affiliate

FIJLKAM, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, ha facoltà di individuare distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Massimiliano Benucci nella sua qualità di Segretario Generale.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l’ing. Massimiliano Benucci nella sua qualità di Segretario Generale

Il Direttore dell’esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all’interno del Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A. <https://fornitori.sportosalute.eu/web/login.html> (d’ora in poi anche solo “Portale fornitori”) mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO on line”) come meglio specificato al successivo paragrafo 17.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all’interno del Portale fornitori nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (d’ora in poi anche solo “Istruzioni operative”) allegate al presente Disciplinare.

Alla presente gara possono partecipare le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in consorzio o Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del Codice o in Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto come meglio specificato nelle pagine successive.

FIJLKAM è attualmente assistita dal Broker MAG S.p.A., incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa, con mandato avente scadenza il 30/09/2023. La remunerazione del Broker è posta a carico del Fornitore nella misura del 10% e sarà mantenuta tale in caso di nuovo incarico al medesimo o ad altro Broker.

Per quanto riguarda la gestione dei sinistri, la Compagnia, presentando offerta, accetta incondizionatamente che la gestione dei sinistri per la durata dei contratti conseguenti alla presente gara, possa avvenire, in base a decisione rimessa esclusivamente alla FIJLKAM, per il tramite di un provider specializzato, individuato dal Broker nominato dalla Federazione. In tal caso la remunerazione della Società di gestione sinistri sarà posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatrici in misura comunque non superiore al 5% (cinque per cento) del premio annuo imponibile corrisposto dalla Federazione (incluse eventuali regolazioni premio); i rapporti tra l'Impresa di Assicurazioni aggiudicataria e la Società di gestione saranno regolati attraverso la stipula di un apposito contratto di servizio che definirà le modalità operative di tale gestione, le authority gestionali dei sinistri e tutti gli aspetti operativi inerenti.

## **2. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI E DOTAZIONE TECNICA MINIMA**

### **2.1. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI**

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con FIJLKAM, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale Fornitori di Sport e Salute S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario, pertanto, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

**Con l'accesso alla procedura, l'Operatore economico avrà possibilità di consultare la documentazione di gara, inserire la propria risposta, presentare quesiti alla Federazione e visualizzare le risposte da questa fornite.**

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi anche solo "Raggruppamento temporaneo" o "Raggruppamento")/Coassicurazione/GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi anche solo "Aggregazione di imprese di rete")/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/Coassicurazione/GEIE/Aggregazione di imprese di rete);
- la delegataria, in caso di Coassicurazione;
- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario di concorrenti - d'ora in poi anche solo "Consorzio ordinario"),

ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti indicati al

successivo paragrafo 3.4) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato da FIJLKAM, e la password.

## **2.2. DOTAZIONE TECNICA MINIMA**

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportosalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

La documentazione deve essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo/Coassicurazione/GEIE/Aggregazione di Imprese di rete/Consorzio, la firma digitale deve essere posseduta:

- in caso di Raggruppamento temporaneo /GEIE, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- in caso di Coassicurazione, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti alla Coassicurazione;
- in caso di Aggregazione di Imprese di rete, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti all'Aggregazione;
- in caso di Consorzio ordinario nonché Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli Operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente Bravo Solution e FIJLKAM da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

### **2.3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FVOE E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI**

L'art. 213 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi alla piattaforma FVOE secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Il Concorrente, effettuata la su indicata registrazione alla piattaforma FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta A - Documentazione Amministrativa contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda quanto riportato nel successivo paragrafo 16).

In adempimento a quanto previsto dall'art. 213 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., FIJLKAM procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti alla presente procedura esclusivamente tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti Pubblici).

In caso di malfunzionamento si procederà con le verifiche tradizionali.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITÀ DI SUPPORTO**

#### **3.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
  - DGUE "Documento di gara unico europeo";
  - Allegato A "Domanda di partecipazione";
  - Allegato B "Dichiarazione Familiari Conviventi";
  - Allegato C "Dichiarazione di avvalimento";
  - Allegato D "Modulo offerta tecnica";
  - Allegato E "Modulo offerta economica";
- 3) Capitolato speciale di Polizza e relativi Allegati;
- 4) Tracciabilità Movimenti Finanziari;
- 5) Relazione Convenzione Assicurativa FIJLKAM.

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile:

- all'interno dell'area "FIJLKAM Trasparente" del sito istituzione di FIJLKAM, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:  
<https://www.fijklkam.it/fijklkam-trasparente-principale/fijklkam-trasparente.html>
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line, per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

**Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.**

#### **3.2. CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire entro le ore 12:00 del 09/06/2023 utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Ai soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione via PEC con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

FIJLKAM si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **3.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti alla procedura sono effettuate da FIJLKAM nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

A seguito dell'invio del messaggio da parte di FIJLKAM, il soggetto che ha effettuato l'accesso alla RDO on line per il quale intende presentare offerta, riceverà una notifica all'indirizzo PEC fornito in sede di registrazione al Portale fornitori.

Il concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra FIJLKAM e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale fornitori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate a FIJLKAM; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, Coassicurazione, Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la comunicazione recapitata alla mandataria/delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, FIJLKAM invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo PEC, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento della presentazione dell'offerta.

È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella

personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente FIJLKAM declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### 3.4 MODALITÀ DI SUPPORTO

Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori FIJLKAM al numero +39 02 124121303 ovvero inoltrare una richiesta di assistenza online accedendo al seguente link: <https://fornitori.sportosalute.eu/web/form-contatti.html>.

## 4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

### 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi inerenti alle seguenti coperture:

- Polizza infortuni cumulativa ai sensi del D.M. 03/11/2010 GU 20/12/2010nr. 296 e D.M. 06/11/2011 GU 03/02/2012;
- Polizza Responsabilità Civile verso terzi FIJLKAM / Tesserati e Società Affiliate

come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Polizza allegato al presente Disciplinare.

Le prestazioni sono così suddivise:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio totale lordo (comprensivo di imposte e contributi di legge) posto a base di gara
1	CONVENZIONE INFORTUNI / RCT		P	€ 2.720.000,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

### 4.2 IMPORTO

Il premio 2 anni e 6 mesi + 1 anno opzione di rinnovo + 180 gg di eventuale proroga tecnica per il completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto (comprensivo delle imposte) posto a base di gara è pari a € 2.720.000,00.

Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta e onere fiscale.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs.81/2008.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

Gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio FIJLKAM.

Nel corso dell'esecuzione del contratto FIJLKAM si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106,

## **5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **5.1 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di 2 anni 6 mesi + 1 anno opzione di rinnovo + 180 gg di eventuale proroga tecnica decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2023. La scadenza, presumibile, è fissata per le ore 24:00 del 31/12/2025

L'aggiudicatario si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2023 (o dalla successiva data che verrà indicata da FIJLKAM), ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto.

### **5.2 OPZIONI E RINNOVI**

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno. Non sono previsti rinnovi oltre la durata indicata (di 2 anni 6 mesi + 1 anno opzione di rinnovo + 180 gg di eventuale proroga tecnica).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, stimato in 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 2.720.000,00 comprensivo di imposte e contributi di legge, ottenuto sommando i seguenti valori:

- € 1.700.000,00 (premio 2 anni 6 mesi) + € 680.000,00 (Premio 1 anno opzione di rinnovo): Premio lordo complessivo a base d'asta per la sezione infortuni ed RCT;
- € 340.000,00: Premio lordo riferito alla proroga semestrale necessaria per l'individuazione del nuovo contraente.

Gli importi sopra indicati saranno soggetti a ribasso in sede di gara.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Vista la natura del presente appalto, che prevede la suddivisione in Prestazione principale e secondaria, è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei orizzontali, verticali e misti.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

In caso di Raggruppamento temporaneo/Coassicurazione/Consorzio ordinario, o qualsiasi altra forma di partecipazione associata, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la mandataria/delegataria dovrà ritenere una quota del rischio minima del 50%.

Al coassicuratore delegatario, in caso di aggiudicazione, dovrà essere conferita una delega nella quale si evidenzino:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario, nonché gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia.

N.B. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Il rischio sarà pertanto garantito in ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da ogni eventuale rapporto interno tra le società coassicuratrici. La Società delegataria si impegna, pertanto, per l'effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete o Coassicurazione.

**È vietato** al concorrente che partecipa in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta in forma singola o associata.

I concorrenti che presentano offerta in coassicurazione non potranno partecipare in forma singola o in altra coassicurazione o in altro Raggruppamento.

Il Consorzio ordinario è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi, nonché ai consorziati non indicati, è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha facoltà di indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) o c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per la particolare tipologia di appalto, è altresì ammessa la partecipazione di più imprese nella forma della coassicurazione, purché, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, le imprese si impegnino a rispettare il principio di solidarietà: la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Qualunque sia la forma di partecipazione prescelta (Raggruppamento temporaneo, Consorzio, offerta singola, coassicurazione), la sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita per il 100% degli stessi a pena di esclusione.**

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico

concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a FIJLKAM;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". L'operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura. FIJLKAM procederà, nel corso della procedura, alla valutazione dei suddetti provvedimenti dell'AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire a FIJLKAM ogni opportuna valutazione. Per la comprova del requisito FIJLKAM acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi utilizzando la messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

## 9. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) **Autorizzazione** del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005, o altra analoga documentazione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e/o dal CIPE. Per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E., essere in possesso della comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 - comma 4 - del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel Ramo interessato per il tramite di una propria sede secondaria, ovvero di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 - comma 2 - del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel Ramo, nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.

Possono quindi partecipare le Compagnie appartenenti a Stati membri dell'U.E. o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, purché producano dichiarazione giurata o documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione dei Concorrenti italiani. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito FIJLKAM acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti Requisiti di capacità economica e finanziaria

## 11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte, una raccolta premi assicurativa complessiva non inferiore ad € 40.000.000,00 con i seguenti minimi:

- € 5.000.000,00 per il ramo RCT
- € 2.000.000,00 per il ramo INFORTUNI

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede di gara.

## 12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo costituito oppure di una Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 devono essere posseduti da:

- a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per quanto riguarda il **requisito di capacità tecnica e professionale** di cui al paragrafo 11, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso, nei termini di seguito

indicati:

- in caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale: in misura non inferiore al 50% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- in caso di Raggruppamento temporaneo verticale: la capogruppo/mandataria dovrà possedere per intero il requisito richiesto nella prestazione principale mentre il requisito richiesto per la prestazione secondaria deve essere posseduto dalla mandante. Nel Raggruppamento temporaneo misto si applica la regola del Raggruppamento temporaneo verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in Raggruppamento temporaneo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il soggetto Riunito deve possedere il requisito in misura non inferiore al 100%.

## **12.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 0 lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di cui al paragrafo 0 lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 11, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
- b) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

## **12.2 INDICAZIONI IN CASO DI RICORSO ALLA COASSICURAZIONE**

Le imprese riunite in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 9 lettera a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese assicurative.

Il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di cui al paragrafo 9 lettera a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese assicurative.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 11 deve essere posseduto come segue: la delegataria dovrà possedere per intero il requisito relativo alla prestazione principale, la/e coassicurata/e dovranno possedere per intero il requisito relativo alla prestazione secondaria.

### 13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di FIJLKAM in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, FIJLKAM impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, Il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice comunica l'esigenza al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il quale richiede per iscritto, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, FIJLKAM procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### 14. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Resta ferma la possibilità per i Concorrenti di indicare, nell'apposita sezione

del DGUE, la quota che intendono subappaltare.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 105, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, provvedendo a trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

## 15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice e precisamente di importo pari a € 54.400,00;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di FIJLKAM; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro intestato alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali con il seguente iban: IT96A010050330900000010108; (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per gara servizi assicurativi **CIG 9822890941**;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo Raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs. 82/2005, o, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di FIJLKAM;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta di FIJLKAM per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

- I. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, da,
  - II. autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo deve essere costituito:

- I. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- II. documentazione attestata i poteri di firma del fideiussore:
  - autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante unitamente alla copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle offerte;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
  - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale deve essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra/impronta climatica (carbon footprint) di prodotto/rating di legalità/modello organizzativo/certificazione social accountability 8000/sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, nonché in caso di partecipazione come Coassicurazione, solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese partecipanti alla Coassicurazione o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice) dalle consorziate.

Se, invece, il Raggruppamento temporaneo è di tipo verticale, esso potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia per la sola quota parte riferibile all'Impresa in possesso della relativa certificazione (pro quota).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento temporaneo, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

È sanabile - e quindi non è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 621 del 20 Dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione contributi di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta FIJLKAM accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC è sanabile mediante soccorso istruttorio anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

## **17. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A. mediante lo strumento della RDO on line.

Per partecipare sarà necessario completare le azioni di seguito descritte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line per il quale si intende presentare offerta;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
  - 1) indicare la forma di partecipazione;
  - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 19;
- D. accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 20;
- E. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line e inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 21 e ribadire a video la propria offerta;
- F. inviare la risposta alla RDO on line.

**La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta tecnica ed economica devono pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori,**

**ore 12:00 del 17/06/2023 (termine fissato per la presentazione delle Domande di**

**partecipazione/Offerte), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.**

Il sistema non accetta Domande di partecipazione/Offerte presentate con modalità differenti.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area Risposta economica **costituirà causa di esclusione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Gli allegati al presente Disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il sistema telematico non consente la trasmissione della risposta alla RDO on line dopo il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, FIJLKAM potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di FIJLKAM sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **18. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria FIJLKAM assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, FIJLKAM può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, FIJLKAM procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà di FIJLKAM invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **19. CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO ON LINE**

### **19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Impresa partecipa alla gara (Impresa singola, Consorzio, Raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, Aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/delegataria/mandante/delegante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara.

La mancata indicazione, da parte del Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) del Codice, del consorziato/delle consorziate per il quale/le quali concorre alla gara, è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'Allegato A il sottoscrittore:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo

- aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
  3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da FIJLKAM in data 16 febbraio 2022 e reperibile a sul sito istituzionale al seguente link: <file:///C:/Users/iveltri/Desktop/Codice%20Etico%20Federale%20-%20approvato%20dal%20CF%20il%2016-02-2022%20x%20sito.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  5. **[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare a FIJLKAM la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
  7. dichiara di acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al trattamento dei dati personali per le basi giuridiche e finalità indicate nell'informativa presente sul Portale Fornitori di Sport e salute S.p.A.;
  8. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che ha rilasciato tali provvedimenti nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un Raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  9. di impegnarsi a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2023 o dalla successiva data che verrà comunicata da FIJLKAM, ancorché nelle more della sottoscrizione del contratto;
  10. di essere consapevole ed accettare che, in caso di affidamento, alla scadenza del contratto, FIJLKAM si riserva la facoltà richiedere la proroga dello stesso fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per il servizio di copertura assicurativa e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, e che in quanto affidatario sarà obbligato a concedere tale proroga agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
  11. di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;

12. che si obbliga a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte;
13. di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di gara, quale Foro competente quello di Roma.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Coassicurazione/GEIE/Consorzio/Aggregazione di Imprese di rete, devono essere fornite, nell'Allegato A, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

#### **Per i Raggruppamenti temporanei o GEIE**

14. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice:
  - Nel caso di Raggruppamento temporaneo verticale:
    - le parti del servizio che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito;
  - Nel caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale:
    - Le percentuali del servizio che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito;
  - Nel caso di Raggruppamento temporaneo misto:
    - le parti e percentuale del servizio che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito;
15. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al rischio;
16. dichiarazione di impegno a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio;

#### **Per i Consorzi ordinari**

17. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali, che saranno eseguite dal singolo operatore economico consorziato;
18. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al rischio;
19. dichiarazione di impegno a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio;

#### **Per le Coassicurazioni**

20. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dal singolo operatore economico partecipante alla coassicurazione;
21. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al rischio;
22. dichiarazione di impegno a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio;
23. dichiarazione contenente:
  - a. l'impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
  - b. l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione;
  - c. l'impegno della delegataria ad assolvere, in ogni caso e comunque, senza condizioni ed eccezioni, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto garantendo in ogni caso la copertura del 100% del rischio (salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società assicuratrici).

#### **Per i Raggruppamenti temporanei o GEIE non ancora costituiti**

24. dichiarazione contenente:

- a. il nominativo dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

25. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
26. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito aggregato in rete;
27. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al rischio;
28. dichiarazione di impegno a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

29. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito aggregato in rete;
30. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al rischio;
31. dichiarazione di impegno a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

32. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituito] dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito;
33. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo] dichiarazione contenente:
  - a. Il nominativo dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei;
  - c. la parte del servizio, ovvero la percentuale, che sarà eseguita dal singolo operatore economico aggregato in rete.
  - d. la quota di partecipazione al rischio;
  - e. l'impegno a mantenere per tutta la durata contrattuale la copertura del 100% del rischio;

La domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

La domanda è resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE o Coassicurazione, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;

## **19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Allegato C "Dichiarazione di avvalimento" reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
  - si obbliga, verso il concorrente e verso FIJLKAM, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 9, lettera a) del presente Disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico – professionale di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare.

#### **Parte V – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di Raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

#### **19.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, nelle modalità indicate al precedente paragrafo 15;
2. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016, aggiornata dalla delibera n. 464 del 27/07/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'Impresa subappaltatrice;
4. **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]** Copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

6. **[In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale]** documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice;
7. **Documento sulla Tracciabilità dei movimenti finanziari** (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

Trattandosi di documenti non rilevanti in questa fase di gara la mancata presentazione degli stessi non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione

## **8. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

### **Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti/Consorzi**

- a) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve allegare la copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziate indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione;

### **Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- b) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

### **Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- c) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

### **Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

- d) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- e) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

## 20. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ON LINE

Nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line, devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) (a pena di esclusione) Relazione Tecnica che dovrà essere esplicativa del modello strutturale e organizzativo della compagnia assicuratrice, della centrale operativa telefonica, e dei servizi web;

La Relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di 10 cartelle (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta;

- b) (a pena di esclusione) Allegato D "Modulo offerta tecnica" contenente gli elementi indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo "Criteri di valutazione" indentificati con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Il concorrente deve obbligatoriamente barrare, per ciascun elemento che prevede una miglioria tecnica, una delle alternative proposte. Laddove per il medesimo elemento tecnico non sia barrata alcuna casella, la Commissione considererà come nulla tale parte dell'offerta, cui non sarà quindi attribuito alcun punteggio.

- c) Copia della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto di gara in corso di validità.

In caso di mancato possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 non verrà attribuito alcun punteggio.

- d) Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, con la quale si autorizza FIJLKAM in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

oppure, in alternativa,

Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, con la quale non si autorizza FIJLKAM a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno richieste in sede di una eventuale verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento temporaneo;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Coassicurazione, da tutti i soggetti partecipanti alla Coassicurazione;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## **21. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE**

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) (A pena di esclusione) Allegato E "Modulo offerta economica" contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

### **SEZIONE INFORTUNI**

- I. Premio annuo procapite offerto (comprensivo delle imposte) fino alla seconda cifra decimale per singolo soggetto di ogni categoria assicurata e Premio annuo totale offerto (comprensivo delle imposte) fino alla seconda cifra decimale per singolo soggetto di ogni categoria assicurata.

### **SEZIONE RCT**

- II Premio annuo procapite offerto (comprensivo delle imposte) fino alla seconda cifra decimale per singolo soggetto di ogni categoria assicurata e Premio annuo totale offerto (comprensivo delle imposte) fino alla seconda cifra decimale per singolo soggetto di ogni categoria assicurata.

### **SEZIONE RC PROFESSIONALE**

- III Premio annuo procapite offerto (comprensivo delle imposte) fino alla seconda cifra decimale per singolo soggetto di ogni categoria assicurata e Premio annuo totale offerto (comprensivo delle imposte) fino alla seconda cifra decimale per singolo soggetto di ogni categoria assicurata.

A seguito dell'inserimento dei valori sopra indicati verrà calcolato automaticamente il Premio complessivo offerto (comprensivo delle imposte) che non dovrà essere, a pena di esclusione, superiore all'importo indicato al precedente paragrafo 4.2 (€ 2.720.000,00).

**Ai fini della valutazione dell'offerta economica complessiva, verrà preso in considerazione il**

### **Premio complessivo offerto (comprensivo delle imposte).**

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Coassicurazione, da tutti i soggetti partecipanti alla Coassicurazione;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi comprensivi di imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

**Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore superiore alla base di gara.**

**Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il Premio complessivo offerto.**

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

## **22. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE**

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 19, 20 e 21, è necessario inviare la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte (anche al fine di

ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili a FIJLKAM e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata a FIJLKAM;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

### **23. MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

FIJLKAM si riserva la facoltà di:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche, al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate da FIJLKAM.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta tecnica" e/o "Risposta economica") della RDO on line, il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte da FIJLKAM.

### **24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 10-bis del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	max 70 punti
Offerta economica	max 30 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Per il calcolo dei punteggi verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

#### 24.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Sezione Infortuni – Categoria: Soggetti C PO/AL. Variante migliorativa: riduzione della franchigia dal 3% al 0% in convocazione federale	+15
2	<u>Somme Assicurate – Morte ed Invalidità Permanente Atleti Nazionali:</u> Aumento della somma assicurata di cui alla Sezione Somme Assicurate – Atleti PO/AL per importi pari ad Euro 250.000,00 Morte ed Euro 250.000,00 Invalidità Permanente	+20
3	Sezione RCT: Enti Affiliati e Aggregati, aumento del massimale a: per ogni sinistro € 2.000.000,00 ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 2.000.000,00 e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di € 2.000.000,00	+ 15
4	Sezione RCO – Contraente, aumento del massimale a: Contraente, Enti Affiliati e Aggregati per ogni sinistro € 1.000.000,00 Ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 1.000.000,00	+15
5	Sponsorizzazione di eventi/manifestazioni della FIJLKAM Disponibilità ad offrire un contributo a titolo di sponsorizzazione di eventi/manifestazioni della FIJLKAM. In caso di disponibilità indicare l'entità del contributo offerto. Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il contributo più alto; agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, mediante applicazione della seguente formula: $P = 3 * \text{Off}^{(i)} / \text{Migliore Offerta}$ In caso di indisponibilità sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).	+5
	<b>Punteggio Totale</b>	<b>70</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per la parte tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Saranno escluse le offerte che presentino varianti differenti da quelle sopra indicate.

## **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato tramite la seguente formula:

$$PE(i) = (Pb - Pi)/(Pb - Pmin) \times \text{Punteggio economico massimo}$$

dove:

- PE(a) = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo;
- Pb = Premio triennale complessivo posto a base di gara;
- Pi = premio triennale complessivo offerto dal concorrente i-esimo
- Pmin = premio più basso offerto tra tutti i concorrenti.

### **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Il punteggio complessivo è determinato, per ciascun concorrente con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

- PCF= punteggio complessivo finale assegnato al concorrente
- PTF= punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico
- PEF= punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica e i punti assegnati all'offerta economica.

## **25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

### **25.1 APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO ON LINE – VERIFICADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 19/06/2023 alle ore 14:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che sono comunicati ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, accedendo al sistema, alla verifica della presenza dei documenti presentati da ciascun concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, FIJLKAM si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 del 17/02/2016, aggiornata dalla delibera n. 464 del 27/07/2022, nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

## **25.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione a FIJLKAM.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

FIJLKAM pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Fijlkam Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **25.3 APERTURA DELLE AREE "RISPOSTA TECNICA" E "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'area "Risposta tecnica" della RDO on line ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'area "Risposta economica" della RDO on line contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 25.1.

FIJLKAM procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 25.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle aree "Risposta di qualifica" nonché "Risposta tecnica" della RDO on line;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **25.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di FIJLKAM procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente, mediante lo strumento della RDO on line, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Si fa presente che l'esclusione di un Concorrente dopo che la sua offerta è stata oggetto di

valutazione ed attribuzione di punteggio tecnico non determinerà la revisione dei punteggi tecnici assegnati agli altri concorrenti.

Allo stesso modo, ove una tale ipotesi si verifichi dopo l'attribuzione da parte della Commissione sia dei punteggi tecnici, sia dei punteggi economici, non si procederà alla revisione dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara.

## 25.5 ULTERIORI NOTE

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Si fa presente che l'esclusione di un Concorrente dopo che la sua offerta è stata oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio tecnico non determinerà la revisione dei punteggi tecnici assegnati agli altri concorrenti.

Allo stesso modo, ove una tale ipotesi si verifichi dopo l'attribuzione da parte della Commissione giudicatrice sia dei punteggi tecnici, sia dei punteggi economici, non si procederà alla revisione dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara.

## 26. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

FIJLKAM si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta: si riserva inoltre di non procedere all'esperimento della gara, nel caso siano state presentate meno di tre offerte;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità:

- all'interno dell'area "FIJLKAM Trasparente" del sito istituzione di FIJLKAM, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche, accessibile al seguente indirizzo:

**<https://www.fijklkam.it/fijklkam-trasparente-principale/fijklkam-trasparente.html>**

- all'interno dell'area "Messaggi ricevuti" della RDO on line

Al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà comunque una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione della stessa.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per FIJLKAM obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

FIJLKAM non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

FIJLKAM si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una

fase di affinamento dell'offerta presentata.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, FIJLKAM richiederà all'aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line la seguente documentazione:

**1) entro 5 giorni solari e continuativi:**

- a) dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

**2) entro 10 giorni solari e continuativi:**

- a) se non già prodotte in fase di partecipazione, Documento sulla Tracciabilità Movimenti Finanziari (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
- b) documentazione attestante il possesso del requisito di capacità tecnico - professionale, dichiarato dal DGUE, di cui al precedente paragrafo 11;
- c) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- d) (Per le Coassicurazioni) Delega.

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati al precedente paragrafo 11, è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Scaduto il termine sopra menzionato, FIJLKAM verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

FIJLKAM si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio da FIJLKAM presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'incameramento della Garanzia provvisoria.

FIJLKAM aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione

dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, FIJLKAM procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria.

La Garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice FIJLKAM interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate a FIJLKAM entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 3.000,00 + IVA. Resta inteso che FIJLKAM comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Responsabile del Procedimento